

# TI\_GERICHTE 33.2023.28 vom 12. Februar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2023.28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2023.28)

FR: TI\_GERICHTE 33.2023.28 du 12 février 2024

IT: TI\_GERICHTE 33.2023.28 del 12 febbraio 2024

## Erwägungen

### E. 1

prima frase LPGGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: tre anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C\_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C\_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C\_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGGA). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C\_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C\_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V

466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C\_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C\_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In specie, la Cassa di compensazione è venuta a conoscenza il 1° aprile 2021 (doc. 157-3/12), nell'ambito della revisione periodica avviata nel 2021, che la pigione contrattualmente prevista il 1° marzo 2019 ammontava a CHF 577.- oltre a CHF 133.- di spese accessorie dal 1° marzo 2019, anziché a CHF 1'200.- di pigione netta e a CHF 100.- di acconto spese come risultava dal contratto di locazione del 28 febbraio 2019 trasmesso dall'assicurato a inizio anno 2019 (doc. 98). Il 4 ottobre 2022 l'amministrazione ha perciò ricalcolato le prestazioni di diritto dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022 e le prestazioni versate di troppo durante il medesimo lasso di tempo, per una differenza, da restituire, di CHF 19'103.-. Da un nuovo conteggio effettuato il 18 aprile 2023 dalla Cassa sulla scorta delle schede contabili approntate dall'amministratore dell'immobile in cui abita il ricorrente, che riportano gli importi effettivamente pagati a titolo di pigione, è emerso che egli aveva diritto a delle prestazioni complementari di CHF 4'939.- per il periodo 1° marzo 2019-31 dicembre 2021 stante una pigione corrisposta superiore a quanto previsto contrattualmente. Occorre ora esaminare se la differenza di CHF 14'164.- pretesa a saldo dalla Cassa di compensazione sia dovuta dal ricorrente.

2.5. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari comprendono: a. la prestazione complementare annua; b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. L'art. 3 cpv. 2 LPC dispone che la prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità (AI). Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili. Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC), non essendo connesse alla locazione di un'abitazione. L'importo massimo annuo riconosciuto era di CHF 13'200.- nel 2019 e nel 2020 e di CHF 15'900.- nel 2021 e nel 2022.

2.6. Agli atti della Cassa di compensazione, come visto, sono presenti cinque

contratti di locazione per il periodo dal 2019 al 2022. Con il ricorso, l'assicurato ne ha prodotti tre, specificando quale sia stato il primo, il secondo e quello attualmente in vigore. Egli ha inoltre affermato che il 1° marzo 2019 il primo contratto stipulato per una pigione lorda di CHF 1'300.- è stato sostituito dal secondo contemplante una pigione netta di CHF 827.- fino al 31 dicembre 2021, motivo per cui non gli è chiaro come la Cassa possa avere ritenuto che la pigione ammontasse a CHF 710.-. Dall'esame degli atti è indubbio che i contratti di locazione presenti nell'incarto della Cassa di compensazione non sono stati tutti rispettati dal conduttore. Contrattualmente le parti avevano infatti stipulato (parcheggio escluso) quanto segue: Data del contratto e vigenza      Pigione e spese accessorie

Totale annuo	1.	28.02.2019/01.03.2019	CHF 1'200 + CHF 100	CHF 15'600	2.
01.03.2019/01.03.2019	CHF 577*+ CHF 133			CHF 8'520	3.
14.01.2020/01.02.2020	CHF 1'150 + CHF 100			CHF 15'000	4.
27.07.2021/01.09.2021	CHF 1'250 + CHF 100			CHF 16'200	5.
20.12.2021/01.01.2022	CHF 680 + CHF 130			CHF 9'720	nota: * CHF 827

pigione lorda - CHF 250 sussidio = CHF 577 pigione netta Dalle schede contabili allestite e prodotte dall'amministrazione dello stabile di Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ risultano i seguenti pagamenti mensili, parcheggio escluso: Periodo      Importo versato

Periodo	Totale annuo	03-11.2019	CHF 1'200 +
100	CHF 15'600	12.2019-01.2020	CHF 1'100 + 100
CHF 14'400	02-05.2020	CHF 1'150 + 100	CHF 15'000
06.2020	CHF 827 + 133		CHF 11'520
07-12.2020	CHF 827 + 133 - 250		CHF 8'520
01.2021	CHF 440		CHF 5'280
02-07.2021	CHF 827 + 133 - 250		CHF 8'520
08-09.2021	CHF 0		CHF 0
10-12.2021	CHF 827 + 133 - 250		CHF 8'520
01-05.2022	CHF 680 + 130		CHF 9'720
06-09.2022	CHF 0*		CHF 0
10.2022	CHF 680 + 130		CHF 9'720

\* l'amministrazione dello stabile ha dichiarato che l'assicurato ha versato soltanto CHF 200.- in totale per quei quattro mesi (docc. 228 e 230). Inizialmente, la Cassa di compensazione si è basata sul primo contratto di locazione che ha ricevuto, conteggiando quindi, dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022, una pigione annua lorda di CHF 15'600.-, limitata poi al tetto massimo di CHF 13'200.- per persone sole (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC). A seguito della scoperta del secondo contratto del 2019, la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato fondandosi su una pigione annua di CHF 8'520.- - eccezion fatta per il mese di settembre 2021 (CHF 15'600.-), stabilita sulla scorta di un altro contratto di locazione - e ha emesso la decisione di restituzione del 4 ottobre 2022. Infine, sulla base delle schede contabili ha emanato la decisione del 18 aprile 2023. Riassumendo, la situazione si presenta così:

Pigione accertata	Pigione riconosciuta	Decisione rest.
nelle	Schede	Decisione da Cassa PC su
04.10.2022	Decisione da Cassa PC su	da Cassa PC
18.04.2023	base contratto	contabili
contratto	single decisioni	base
01.03.2019		su base 28.02.2019
01.03.2019	15'600	schede cont
15'600	13'200	
	01.12.2019	
	15'600	13'200

8'520		14'400		13'200	01.01.2020
15'600	13'200		10'200	14'400	13'200 01.02.2020
15'600	13'200	8'520		15'000	13'200
01.06.2020	15'600		13'200	8'520	11'520 8'520
01.07.2020	15'600		13'200	8'520	8'520
8'520	01.01.2021	15'600		13'200	8'520
8'520			8'520	01.09.2021	15'600
13'200	15'600		(16'200)*	15'600	01.10.2021 15'600
13'200	8'484		8'520		8'520 01.01.2022
15'600	13'200	9'720		9'720	* la pigione di settembre 2021

ammontava a CHF 1'250.- + CHF 100.- ed è stata versata a un'altra amministrazione, per un totale, riportato sull'anno, di CHF 16'200.-. 2.7. Il ricorrente ha fatto riferimento sia ai contratti di locazione sia alle schede contabili per sostenere l'errato agire della Cassa cantonale di compensazione. Invitato dal Tribunale, l'assicurato ha prodotto i giustificativi comprovanti le pigioni che ha pagato dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Sebbene, come pure rilevato dalla Cassa (doc. X), dall'esame delle pezze giustificative trasmesse dall'assicurato e delle schede contabili delle due amministrazioni dell'immobile risultino delle pigioni non pagate (marzo 2019 è stato concesso gratis dalla proprietaria [doc. 98-2/3]; febbraio 2020 risulta pagato dalle schede contabili; gennaio 2021 è stato pagato in parte; agosto e settembre 2021 non sono stati versati, così come le pigioni da giugno a settembre 2022, eccetto un pagamento totale di Fr. 200.-), questa circostanza non inficia l'ammontare annuo della pigione che si deve riconoscere al ricorrente nelle sue spese per determinare il diritto alle prestazioni complementari. Infatti, di principio, ciò che fa stato è il contratto di locazione, da cui la Cassa identifica la pigione lorda da computare nel calcolo delle prestazioni complementari, senza però tenere conto del costo del parcheggio (N. 3235.01 DPC), non essendo una spesa accessoria connessa alla locazione di un'abitazione. Sono riservati eventuali abusi, nella misura in cui, per esempio, la pigione realmente pagata dal conduttore non corrisponde, sistematicamente, all'importo pattuito. Eventuali debiti, come in specie, per pigioni non pagate, esulano dall'incidere sulla determinazione della posta della pigione annua riconoscibile secondo la LPC, trattandosi di una circostanza che concerne unicamente il rapporto giuridico instauratosi fra il conduttore e il proprietario dell'immobile e che quindi non riguarda il diritto alle prestazioni complementari. Dai documenti raccolti e dall'ultimo schema illustrato deriva dunque che a giusta ragione la Cassa ha chiesto al ricorrente la restituzione delle prestazioni complementari che gli ha indebitamente versato sulla scorta del primo contratto di locazione del 28 febbraio 2019, di cui disponeva sin dall'inizio della sua validità, ritenuto come dal giugno 2020 la pigione contrattualmente corrisposta sia quasi dimezzata. Tuttavia, essa ha commesso alcuni piccoli errori di calcolo. Il primo concerne la pigione di gennaio 2020, che l'assicurato ha pagato in ragione di CHF 1'100.- + CHF 100.- per un totale, riportato sull'anno ai sensi dell'art. 23 OPC-AVS/AI, di CHF 14'400.-. A questo importo, la Cassa ha inspiegabilmente aggiunto il forfait di CHF 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI), che però si applica soltanto nel caso in cui l'assicurato abiti in un immobile di sua proprietà, ciò che non è manifestamente il caso. La pigione lorda di CHF 16'080.- così stabilita è stata invero plafonata a CHF 13'200.- secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC, perciò l'errore in cui l'amministrazione è incorsa non è pregiudizievole al ricorrente. Lo è, invece, l'errore che la Cassa ha commesso nel determinare la pigione del mese di giugno 2020, che secondo le schede contabili e i giustificativi di pagamento ammontava a CHF 827.- + CHF 133.- non

beneficiando ancora, l'assicurato, del sussidio di CHF 250.-, valido invece da luglio 2020 a dicembre 2021. Pertanto, la mensilità effettivamente pagata dal ricorrente, senza il parcheggio, era di CHF 960.-, pari a CHF 11'520.- annui, contro i CHF 8'520.- (CHF [827 x 133 - 250] x 12) ritenuti nella decisione del 18 aprile 2023. Infine, malgrado abbia espressamente indicato nella decisione del

#### **E. 4**

ottobre 2022 che " Per il mese di settembre 2021 è stato riconosciuto l'affitto per l'appartamento in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ", la Cassa ha verosimilmente ancora ritenuto la pigione secondo il primo contratto di locazione del 28 febbraio 2019 di CHF 1'200.- + CHF 100.-, per un totale annuo di CHF 15'600.-. Anche nella decisione del 18 aprile 2023 ha considerato l'importo di CHF 15'600.-. Secondo il relativo contratto, che è stato in vigore solo un mese, la pigione netta di settembre 2021 ammontava invece a CHF 1'250.- a cui si sono aggiunti CHF 100.- di spese accessorie, per una pigione di CHF 16'200.- all'anno. Tuttavia, questo importo comprendeva pure il posteggio scoperto e benché il 23 settembre 2021 (doc. 161) e il 26 ottobre 2021 (doc. 162) la Cassa abbia interpellato l'allora patrocinatore dell'assicurato a sapere a quanto ammontava il costo di questo posteggio, non ha ottenuto alcuna risposta. Ipotizzando ora un costo mensile di CHF 30.- come pagato per la precedente locazione, la pigione annua riconoscibile assomma a CHF 15'840.- ([CHF 1'350 - CHF 30] x 12). 2.8. In conclusione, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per emanare una nuova decisione di restituzione di prestazioni complementari per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022 che, annullando e sostituendo quella del 4 ottobre 2022 oggetto del contendere, e pure inglobando la decisione del 18 aprile 2023, stabilisca l'ammontare da restituire conformandosi alle voci di calcolo esposte al considerando precedente. Benché vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto al rimborso di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa). Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGa). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.